

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 296-RE DEL 08 MAGGIO 2023

Pratica n. 633-RE del 18/04/2023

STRUTTURA PROPONENTE		Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico		
CODICE CRAM	DG 005	Ob.Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:

OGGETTO	Approvazione ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra ARSIAL e Università degli Studi della Tuscia (DAFNE) - Introduzione della coltura del mandorlo nella fascia litoranea della maremma laziale, individuazione di cv di nocciolo idonee all'introduzione nel comprensorio dei Monti Cimini e valutazione di genotipi di nocciolo a bassa attività pollonifera, valutazione dell'applicazione di biostimolanti per il miglioramento delle componenti quanti-qualitative del lampone.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (dott.ssa Monia Paolini)		RESPONSABILE P.O. (dott. Roberto Mariotti)		DIRIGENTE DI AREA (dott. Giorgio Antonio Presicce)			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (dott. Roberto Mariotti)							
CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2023	U	1.03.02.11.999	5.500,00	2023	529	19.04.23	76
ISTRUTTORE (Laura Ridenti)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		
Firmato: Laura Ridenti							

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 296-RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 08/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 296-RE DEL 08 MAGGIO 2023**

OGGETTO: Approvazione ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 tra ARSIAL e Università degli Studi della Tuscia (DAFNE) - Introduzione della coltura del mandorlo nella fascia litoranea della maremma laziale, individuazione di cv di nocciolo idonee all'introduzione nel comprensorio dei Monti Cimini e valutazione di genotipi di nocciolo a bassa attività pollonifera, valutazione dell'applicazione di biostimolanti per il miglioramento delle componenti quanti-qualitative del lampone.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Sperimentazione e Diffusione dell'Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico al dr. Giorgio Antonio Presicce;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 16 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11/CS/RE del 06 Aprile 2023, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019, n. 4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022 relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento,

esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- il mandorlo fa registrare un trend di richiesta delle produzioni in esponenziale crescita, inducendo alla realizzazione di nuovi mandorleti in nuove aree potenzialmente vocate, che a livello nazionale interessano anche il Lazio nella sua fascia litoranea;
- nell'ambito delle prove sperimentali già avviate e riferite alla corilicoltura sono previste le seguenti prestazioni: osservazioni fenologiche, determinazione delle caratteristiche produttive, caratterizzazione tecnologica e carpologica dei frutti, eventuale introduzione di nuovo materiale vegetale e aggiornamento dei protocolli e dei parametri da riportare nelle schede per il rilevamento dei dati sperimentali; I dati fenologici saranno anche utilizzati per lo sviluppo di modelli di fenotipizzazione delle cultivar e le attività saranno inoltre affiancate da studi di caratterizzazione della vitalità e germinabilità del polline delle varie cultivar presenti nella collezione;
- verrà implementata una prova sulla somministrazione di biostimolanti nella coltura del lampone presente nei campi collezione di piccoli frutti presente presso l'Azienda Dimostrativa Sperimentale di Caprarola (VT);
- che l'Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell'Università;
- che il progetto è allegato ed è parte integrante del presente accordo e consiste in linea generale nell'ampliamento, valutazione e conservazione ex situ della collezione di mandorlo recentemente realizzata; nella raccolta di dati agronomici, fenologici, ecofisiologici e produttivi della porzione di mandorleto sperimentale

progettato per accogliere prove agronomiche, entrambi presso l'azienda dimostrativa ARSIAL di Tarquinia, mentre per la parte riguardante il nocciolo farà riferimento alla necessità di un ampliamento delle risorse genetiche di *C. avellana* all'interno del campo collezione di ARSIAL sito a Caprarola per determinare un possibile futuro turnover varietale per la corilicoltura in ambiente laziale.

CONSIDERATO che il Dipartimento DAFNE possiede le specifiche competenze ed esperienze nel settore ed ha dato la propria disponibilità a svolgere un programma di ricerca e sperimentazione;

VISTE le modalità ed i termini della collaborazione sancite nell' accordo allegato che disciplina organicamente i rapporti tra ARSIAL ed il Dipartimento DAFNE dell'Università degli Studi della Tuscia;

VISTA la deliberazione del CdA n. 22 del 10/06/2020 con la quale viene approvato l'accordo triennale quadro tra ARSIAL e l'Università degli Studi della Tuscia – Dip. DAFNE per la realizzazione di studi legati al miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi delle produzioni agricole regionali attraverso il trasferimento delle innovazioni che permettano di aumentare le performance agronomiche e l'efficienza d'uso delle risorse;

ATTESO E PRESO che la spesa da sostenere, pari ad € 5.500,00 esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale, trova piena copertura sul CRAM DG 005 – B01GEN - cap.lo 1.03.02.11.999 del bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che reca la necessaria disponibilità;

ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto trattasi di attività istituzionale;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento dott. Roberto Mariotti;

SU PROPOSTA formulata dal dirigente Area Sperimentazione e Diffusione dell' Innovazione nel Sistema Agro-Zootecnico, a seguito dell'istruttoria compiuta dal dott. Roberto Mariotti, e dal funzionario amministrativo rag. Monia Paolini;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE L'ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, con l'Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) - Via S.Camillo De Lellis snc - Viterbo - Via S. Camillo De Lellis snc, allegato alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale vengono definite le attività necessarie a dare attuazione al progetto relativo all'introduzione della coltura del mandorlo nella fascia litoranea della maremma laziale, all'individuazione di cv di nocciolo ed alla valutazione di genotipi di nocciolo a bassa attività pollonifera, oltre, alla

valutazione dell'applicazione di biostimolanti per il miglioramento delle componenti quanti-qualitative del lampone;

DI AUTORIZZARE il dott. Roberto Mariotti - responsabile tecnico-scientifico del programma a dare attuazione a tutte le attività afferenti all'accordo tra ARSIAL ed il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Via S.Camillo De Lellis snc - Viterbo secondo lo schema allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE, a favore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Via S.Camillo De Lellis snc - Viterbo C.F. 80029030568 e P.IVA 00575560560 la somma di € 5.500,00, esente IVA, non rientrando tali attività nel campo di applicazione dell'IVA sul CRAM DG 005 – BO1GEN - capitolo 1.03.02.11.999 del bilancio di Previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, che reca la necessaria disponibilità;

DI STABILIRE, inoltre, che la corresponsione delle somme oggetto di rimborso in favore dei vari enti ed istituzioni partecipanti al progetto sarà effettuata secondo le modalità stabilite dall'accordo di cui al presente atto.

DI COMUNICARE al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo) - Via S.Camillo De Lellis snc - Viterbo - C.F. 80029030568 e P.IVA 00575560560, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM DG 005), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.*

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs	23	1			X		X	

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) con sede in Roma via Lanciani, 38 P.IVA e codice fiscale: 04838391003, nella persona del Direttore Generale f.f. avv. Maria Raffaella Bellantone, nata a (omissis) il (omissis) – C.F. (omissis) domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Agenzia.

Indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it

E

il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Via S. Camillo De Lellis (VT) 01100 Viterbo - C.F. 80029030568, P. IVA 00575560560, rappresentato dal Prof. Danilo MONARCA, nato a (omissis) C.F. (omissis) domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento. Indirizzo pec: dafne@pec.unitus.it

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di ricerca e sperimentazione purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- c) Attualmente il mandorlo, così come le altre specie da frutta in guscio da clima temperato, fa registrare una tendenza di richiesta delle produzioni in crescita, inducendo alla realizzazione di nuovi mandorleti in aree potenzialmente vocate che a livello nazionale interessano anche il Lazio, anche in virtù degli attuali cambiamenti climatici che manifestano effetti anche nel bacino Mediterraneo. È testimonianza del particolare interesse verso la mandorlicoltura da parte degli agricoltori laziali la recente realizzazione di mandorleti in aree del litorale centro-settentrionale del Lazio (Civitavecchia, Tarquinia, Montalto, Tuscania, Maccarese) per una entità di superfici investite superiore a 400 ha, secondo ultimi censimenti ufficiali;
- d) nell'ambito delle prove sperimentali riferite alla corilicoltura sono previste le seguenti prestazioni: osservazioni fenologiche, caratterizzazione produttiva, caratterizzazione tecnologica e pomologica dei frutti, eventuale introduzione di nuovo materiale

- vegetale e aggiornamento dei protocolli e dei parametri da riportare nelle schede per il rilevamento dei dati sperimentali;
- e) nell'ambito delle prove sperimentali riferite alla coltivazione dei piccoli frutti sono previste le seguenti prestazioni: impiego di biostimolanti per il potenziamento quanti-qualitativo del lampone;
 - f) che l'interesse di cui ai precedenti punti c), d) ed e) possono qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
 - g) che Arsial, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l'espletamento dell'attività di ricerca di cui al precedente punto b) intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture dell'Università degli Studi della Tuscia;
 - h) che esistono presso il Dafne le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste da Arsial;
 - i) che il Dafne si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell'Università;
 - l) che il Progetto è parte integrante del presente accordo e consiste in linea generale nell'ampliamento, valutazione e conservazione *ex situ* della collezione di mandorlo recentemente realizzata; nella raccolta di dati agronomici, fenologici, ecofisiologici, produttivi e tecnologici della porzione di mandorleto sperimentale progettato per accogliere prove agronomiche, entrambi presso l'azienda dimostrativa ARSIAL di Tarquinia; per la parte riguardante il nocciolo farà riferimento alla necessità di un approfondimento di lungo periodo e di un ampliamento delle risorse genetiche di *C. avellana* all'interno del campo collezione di ARSIAL sito a Caprarola per determinare un possibile futuro turnover varietale per la corilicoltura in ambiente laziale; per la parte riguardante i piccoli frutti si testerà in una stagione vegeto-produttiva l'effetto della somministrazione di biostimolanti sulle componenti quanti-qualitative della produzione nella coltura del lampone;
 - m) i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti e in parte diversi per ampiezza e prospettiva che però consentono, attraverso la cooperazione, il raggiungimento di obiettivi comuni, la creazione di sinergie e di massimizzare i risultati che le parti si attendono dalla realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo;
 - n) l'onere finanziario derivante dal presente accordo, non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute;

CONSIDERATO CHE

- a) Il DAFNE ha approvato la sottoscrizione del presente accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento del _____/2023;

- b) Con deliberazione n.**22** del **10/06/2020** è stato autorizzato *l'accordo quadro tra ARSIAL* il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e con determinazione n. _____ **del** _____ è stato disposto di approvare la convenzione derivante dall'accordo quadro di cui alla già menzionata delibera 22/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO

ARSIAL ed il Dipartimento DAFNE, nell'ambito dei propri compiti e delle proprie funzioni cooperano per l'attuazione del progetto: " Introduzione della coltura del mandorlo nella fascia litoranea della maremma laziale, messa a punto della tecnica agronomica e prove di confronto varietale; individuazione di cv di nocciolo idonee all'introduzione nel comprensorio dei Monti Cimini e di genotipi a bassa attività pollonifera da destinare alla costituzione di combinazioni di innesto idonee per impianti meccanizzati. Ampliamento delle collezioni, prosecuzione delle osservazioni fenologiche e rilievi di caratteri vegetativi, ecofisiologici e delle componenti della produzione. Applicazioni biostimolanti nel lamponeto per un potenziamento delle componenti quanti-qualitative della produzione di lamponi".

ART. 3 – COMPITI E ATTIVITA' DA SVOLGERE

Il progetto si svolgerà in collaborazione tra le parti e riguarderà: per il mandorlo la prosecuzione dello studio di adattamento varietale nell'ambiente viterbese in funzione delle pratiche agronomiche e della tecnica colturale; per il nocciolo la prosecuzione delle osservazioni a carico dei calendari di fioritura e di maturazione delle cultivar, l'attitudine pollonifera, la vigoria, la determinazione della produzione e delle caratteristiche carpologiche. I dati fenologici saranno anche utilizzati per lo sviluppo di modelli di fenotipizzazione delle cultivar. Le attività saranno inoltre affiancate da studi di caratterizzazione della vitalità e germinabilità del polline delle varie cultivar presenti nella collezione. Durante la stagione produttiva 2023 verrà inoltre implementata una prova sulla somministrazione di biostimolanti nel lamponeto, da condurre presso i campi collezione della sede sperimentale ARSIAL di Caprarola (VT).

ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

L'Agenzia e il DAFNE nell'ambito del presente accordo di collaborazione saranno impegnati nell'espletamento di specifiche tematiche di ricerca, come da capitolato tecnico allegato, ritenute idonee e di interesse per entrambe le parti.

Per l'esecuzione delle ricerche verranno utilizzati dati del gruppo di ricerca del DAFNE e dell'Agenzia. Le attività oggetto del presente accordo si concluderanno il 31/12/2023 e le parti valuteranno le attività svolte e gli obiettivi raggiunti e sulla base di tale valutazione concorderanno le procedure da adottare.

La sperimentazione sarà condotta nei luoghi descritti nelle premesse, l'interpretazione dei dati sperimentali e la relazione finale sarà svolta presso le strutture del DAFNE. Alla scadenza indicata (31/12/2023) il progetto dovrà considerarsi concluso e, pertanto, il DAFNE si impegna a svolgere una valutazione dei risultati conseguiti in collaborazione con ARSIAL, affiancata da una relazione conclusiva delle attività sperimentali.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA

I responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono:

- per il DAFNE il Prof. Valerio Cristofori (Responsabile Scientifico); Dr. Cristian Silvestri (Partecipante)
- per ARSIAL il Dr. Roberto Mariotti
-

ART. 6 – ONERI DEL PROGETTO

In relazione alle specifiche competenze condivise e in relazione alle attività e agli impegni reciproci, DAFNE concorrerà annualmente con le proprie risorse umane, stimate in cofinanziamento di 60 ore/anno di Professore Associato, tempo pieno L. 240/10 classe 1 (risorsa inquadrata in Costo Standard Orario "medio", pari a 48 €/ora, in conformità al D.M. n. 116 del MIUR 24 gennaio 2018 - GURI n.106 del 9 maggio 2018) e di 50 ore/anno di Ricercatore, t.d. art. 24 c. 3 lett. B, tempo pieno, Legge 240/10 (risorsa inquadrata in Costo Standard Orario "basso", pari a 31 €/ora, in conformità al D.M. n. 116 del MIUR 24 gennaio 2018 - GURI n.106 del 9 maggio 2018).

Sulla scorta di tali elementi ARSIAL riconosce al DAFNE, a titolo di rimborso spese, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari a:

- € 5.500,00, per l'anno 2023 da erogare in unica soluzione a conclusione dell'attività di ricerca annuale con le modalità indicate all'art. 4;

A fronte del contributo, il DAFNE emetterà una nota di debito della somma liquidata, e l'importo dovrà essere versato da ARSIAL sul conto Tesoreria Unica presso Banca d'Italia nella modalità Girofondi: 0037046.

In caso di proroga, le modalità di erogazione dell'ulteriore rimborso spese saranno successivamente indicate con atto scritto, sottoscritto da ambo le parti.

Il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari poiché l'oggetto dell'accordo è la collaborazione di attività di interesse comune, connessa con l'attività istituzionale di ricerca svolta dal DAFNE ai sensi degli

artt. 4 e 5 del DPR 633/1972 e successive modificazioni. Tale contributo sarà utilizzato integralmente come rimborso per sostenere i costi di ricerca.

ART. 7 – RENDICONTAZIONE e SPESE AMMISSIBILI

Il DAFNE si impegna a fornire una relazione finale sullo stato d'avanzamento dei lavori, ed a fornire report tecnici per le rendicontazioni finanziarie sulla base di modalità e formati concordati con il referente amministrativo di ARSIAL. Le spese ammesse a rendicontazione sono riportate nel progetto e corrispondono a:

- Contratto di lavoro a tempo determinato (borsa di dottorato o borsa di studio o assegno di ricerca).

ART. 8 - SEGRETEZZA

Le Parti, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente accordo.

In particolare:

8.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

8.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo.

8.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

8.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dal presente accordo non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

ART. 9 – PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI

Tutti i risultati realizzati nell'ambito del presente accordo, potranno essere utilizzati liberamente dalle parti nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, che tali risultati sono scaturiti col contributo dell'altra parte. Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo del DAFNE o dell'Università degli Studi della Tuscia per scopi pubblicitari.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, il Dafne e l'Ente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo.

ART. 11 – CONDIZIONI GENERALI

Ciascuna parte sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose che possano essere cagionati durante l'esecuzione delle attività di ricerca descritte nel presente accordo esclusivamente per le attività espletate dal proprio personale.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La cognizione delle controversie in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni è attribuita, ai sensi dell'art.133, comma 1, num. 2, c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del G.A., previo tentativo di componimento bonario.

ART. 13 – ONERI FISCALI

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In caso di registrazione, le spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolta dal Dafne con versamento mediante F24.

ART. 14 –DISPOSIZIONI FINALI

Si richiama il Progetto, che pur non allegato materialmente, è parte integrante del presente Accordo e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare.

Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

Viterbo,

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

IL direttore f.f.
Avv. Maria Raffaella Bellantone

DAFNE
Università degli Studi della Tuscia
Il Direttore
Prof. Danilo MONARCA